



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino
P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento comunale ha ad oggetto la concessione in affitto dei terreni comunali di proprietà del Comune di Vische.

ART. 2 – REQUISITI DEI CONCESSIONARI

1. I terreni comunali vengono concessi in affitto ai soli residenti nel Comune di Vische da almeno 3 (tre) anni, i quali devono condurli direttamente. I terreni concessi in affitto dal Comune di Vische andranno condotti da aziende reali e non da imprenditori puri: in particolare, è indispensabile possedere i sufficienti mezzi tecnici atti a coltivare terreni, come pure tenere una contabilità fiscale consona all'attività agraria e le fatture acquisto carburante agricolo.

2. I terreni comunali potranno essere assegnati agli Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) senza limitazioni di giornate. Sono considerate appartenenti alla categoria di I.A.P. le Ditte iscritte alla CCIAA per attività agricola, inserite nei ruoli INPS, che traggono dall'attività agricola più del 50% del reddito complessivo e che dedicano i 2/3 (due/terzi) del proprio lavoro in agricoltura.

3. Alle altre categorie di imprenditori agricoli potranno essere assegnate fino a 2 (due) giornate.

4. Non si concedono terreni in affitto a società di qualsiasi tipo.

5. È vietato il subaffitto.

ART. 3 – MODALITÀ DI CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI

1. L'assegnazione dei terreni viene effettuata con bando di concorso pubblico da affiggere all'albo pretorio digitale e sul territorio comunale, dandone adeguata pubblicità, anche per il tramite delle associazioni di categoria.

2. Nel bando devono essere indicati i dati di ogni singolo lotto, nonché ogni altro elemento utile per l'assegnazione.

3. Il canone di affitto sarà assegnato a corpo e non a misura.

4. La concessione avverrà con stipula di contratto pubblico, con spese a carico del concessionario. Il Comune si riserva la possibilità di provvedere alla stipula di un unico contratto pubblico con i concessionari dello stesso bando di concorso pubblico, per esigenze di economia delle parti.

ART. 4 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DEI TERRENI

1. L'assegnazione dei terreni resisi disponibili (per fine locazione o per una delle altre cause previste dal presente Regolamento), avverrà secondo le seguenti priorità:

- 70% dei lotti disponibili agli I.A.P.
- 30% alle altre categorie di imprenditori agricoli

con arrotondamento a favore della prima categoria, in caso non sia possibile rispettare esattamente le percentuali indicate nel lotto messo a bando.

2. L'attribuzione dei singoli lotti avverrà per sorteggio, in ogni singola classe, fino ad esaurimento dei lotti. Non si potrà, tuttavia, superare il limite posto dall'articolo 2. Nel caso



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino
P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

in cui i lotti disponibili da assegnare non siano divisibili nelle percentuali di cui sopra, verranno assegnati esclusivamente agli I.A.P.

3. Il bando potrà prevedere ipotesi di assegnazione privilegiata, dandone adeguata motivazione, quali ad es. i casi di terreni di proprietà comunale, inseriti in una unica proprietà privata.

ART. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI TERRENI CONCESSI IN AFFITTO

1. I terreni concessi in affitto dovranno mantenere la stessa qualità di coltura indicata all'atto della stipula del contratto per tutta la durata della concessione, a pena di risoluzione del contratto e fatta salva la facoltà del Comune di chiedere la rifusione delle spese per riportare i terreni deteriorati alla loro qualità iniziale, oltre il risarcimento per eventuali danni ulteriori.

ART. 6 – TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. La titolarità dell'affitto potrà essere trasferita tra i componenti dell'impresa familiare, a condizione che il subentrante abbia gli stessi titoli dell'affittuario iniziale. Qualora il subentrante abbia già dei lotti in concessione, non potrà cumularne altri se supera la quota prevista dall'articolo 2, relativamente alla sua categoria di appartenenza.

2. Coloro che intendono avvalersi di questa facoltà devono inoltrare domanda entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno all'Ufficio comunale preposto, allegando all'uopo la documentazione atta a comprovare il titolo al trasferimento.

3. L'Ufficio comunale preposto, se riterrà idonea la documentazione allegata, procederà al trasferimento di intestatario. Le eventuali spese di istruzione pratica e registrazione saranno a carico del richiedente.

ART. 7 – DURATA E CANONE DI AFFITTO

1. La concessione in affitto avrà durata di anni 6 (sei). Alla scadenza del contratto, la Giunta Comunale, con proprio atto, potrà stabilirne il rinnovo per una sola volta, alle medesime condizioni del precedente, salvo norme di legge imperative e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. Il canone di affitto dovrà essere versato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ogni anno, mediante bonifico bancario o versamento della somma sul conto corrente postale comunale.

3. Il canone di affitto sarà adeguato al tasso di inflazione. L'adeguamento andrà calcolato in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, verificatasi nell'anno precedente.

4. Gli affittuari potranno risolvere il contratto con effetti successivi al 31 dicembre dell'anno di riferimento, anche prima della data di scadenza sullo stesso indicata, trasmettendo comunicazione all'Ufficio protocollo, entro il 30 giugno di ogni anno. Per l'Ufficio comunale farà fede la data di ricezione della comunicazione e non quella di invio.

5. Il Comune si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto per motivate e superiori ragioni di interesse pubblico.



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino
P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

ART. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1.** Il contratto di affitto si risolve di diritto per perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
- 2.** In caso di morte, inabilità, trasferimento di residenza in altro Comune e qualunque altra causa che impedisse la diretta conduzione dei terreni, questi torneranno immediatamente nella disponibilità del concedente Comune di Vische.
- 3.** È causa di risoluzione di diritto del contratto il mancato versamento dell'affitto annuale, decorso inutilmente il termine di 30 giorni assegnato con formale diffida.
- 4.** È, altresì, causa di risoluzione del contratto anche per le imprese che, avendo aderito ai progetti di coltivazione biologica o ai piani di nuovi orientamenti colturali predisposti dall'Amministrazione comunale, non ottempereranno alla messa in coltura di dette piantagioni.

ART. 9 – NORME E REGOLAMENTI ABROGATI

- 1.** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti e/o incompatibili.

ART. 10 – RINVIO DINAMICO

- 1.** Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.
- 2.** Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
- 3.** Nelle more del procedimento per la formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata di carattere statale o regionale.